

FIAMME D'ORO

ORGANO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE GUARDIE DI P.S.

Direzione - Redazione - Amministrazione - Via Statilia, 30 Telefoni 775596-752151 int. 2672 - 00185 Roma

ANNO 3° N. 9

Abb. Postale - Gruppo III (70%)

Ottobre 1976

SACRARIO DEI CADUTI



Nel ricordo dei suoi caduti e nel solco della sua tradizione di sacrificio e di fedeltà allo Stato ed alle sue leggi, la Polizia sarà sempre unita, al servizio della Società



Organo d'informazione mensile dell'ANGPS

Anno 3° N. 9

Ottobre 1976

Comitato di Redazione

Udalrico Caputo
Mario De Simone
Biagio Di Pietro
Francesco Mozzi
Giuseppe Maffei
Elio De Jorio
Gennaro Bruno
Armando Rinaldi
Elviro Scalera
Francesco Valente

Direttore Responsabile

Remo Zambonini

Redattore Capo

Antonio Tancredi

Direzione - Amministrazione - Redazione

00185 Roma - Via Statilia, 30
Telefoni 775596-752151 - int. 2672

c/c banco di Roma - ag. n. 9 n. 27291

Registrazione del Tribunale di Roma
n. 15906 in data 19-5-1975.

Una copia L. 150

Quote di abbonamento annuale: ordinario: L. 1.200
» » » » sostenitore: L. 5.000
» » » » benemerito: L. 10.000
» » » » Estero: il doppio

Spediz. in Abb. Postale Gruppo III (70%)

I versamenti possono essere effettuati tramite le Sezioni « A.N.G.P.S. »

Tipografia «NUOVA ERA» Tel. 60.71.348 - Vitinia-Roma

SOMMARIO

Riforma e smilitarizzazione . . .	Pag.	1-2
Ritardi nel pagamento dell'indennità d'Istituto . . .	»	2
Una buona notizia per le vedove . . .	»	2
Quote associative anno 1977 . . .	»	3
Deceduti	»	3
Abbonamento a Fiamme d'Oro per l'anno 1977	»	4
Attività del Consiglio Nazionale . . .	»	4
In giro per l'Italia	»	5-9
Applicazione del trattamento pensionistico	»	6
Giustizia Amministrativa	»	7-8-9
Associazione Nazionale Guardie di Pubblica Sicurezza	»	9
La voce dei Soci	»	10-11
Abbonati sostenitori	»	11
Vita delle Sezioni	»	11-12

RIFORMA E SMILITARIZZAZIONE

Dopo tante elucubrazioni di organi di stampa (ricordiamo il Corriere della Sera del 29 agosto, il Tempo di Roma del 9 settembre) portate in grossi articoli, corredati anche da organigrammi, gli uni e gli altri frutto per molta parte di fantasia e illazioni, dopo tante indiscrezioni, o ammissioni, spicciole e a mezza voce anche di autorevoli rappresentanti del Paese, finalmente, e per bocca dell'unico qualificato a parlare, l'on. Ministro dell'Interno, sappiamo qualcosa di più sulle future strutture della Polizia e sul futuro status dei suoi componenti.

L'on. Cossiga il 6 ottobre, alla Commissione Interni ha detto che entro febbraio, sarà proposto al Parlamento un piano globale e organico di riforma della polizia anche articolato in distinte proposte legislative. I nuovi ordinamenti, tornando alla tradizione, avranno un carattere non militare, distinto, peraltro da quello civile e da quello, tipico, delle forze armate. Si realizzerà in un quadro di adeguate garanzie e di tutela dei diritti e degli interessi del personale. Il nuovo sistema aprirà la via ad Associazioni professionali anche con fini sindacali per la tutela degli interessi morali, giuridici ed economici del personale attraverso la rappresentanza e la contrattazione, anche istituzionalizzate, e con la esclusione del diritto di sciopero.

E' un discorso chiaro. Significa smilitarizzazione, fusione dei ruoli dirigenti, sindacati (o Associazioni con funzioni sindacali). Un grosso rivolgimento.

Noi, sull'argomento, abbiamo già detto (v. n. 45, pag. 7, Corsi e ricorsi storici) il nostro pensiero che confermiamo qui: è necessario anche che si sappia cosa ne pensa la base e nella base ci sono anche le Associazioni « professionali », cioè quelle del personale in congedo. E' necessario che la base sia informata di « tutte » le conseguenze di un cambio di status, che si modifichi solo quello che va modificato, e non tutto, cioè si utilizzi il buono, che si preservino i valori base dell'unità e della obbedienza, pilastri di una forza che, militare o meno, sarebbe sempre armata e, aggiungiamo ora, si riducano, al massimo, i tempi di crisi, sia collettiva, istituzionale che dei singoli, tenuto conto delle particolari delicatissime funzioni dell'Istituto.

Confidiamo che la riforma differisca, come tecnica e metodo, dalle tante che sono state fatte per « rompere » un sistema lasciando ai fatti, agli altri, al futuro, il compito di ricostruirne un altro, decente, ma tenda a sostituire un sistema con un altro sistema, dove tutto o quasi sia studiato e ponderato non sulla base delle sole considerazioni politiche ma di una profonda conoscenza tecnica.

La competenza, la preparazione, il cuore, il senso di responsabilità degli uomini al Governo ci fanno sperare che ciò sia.

Il vero, grosso, unico problema della polizia è, a nostro avviso, uno solo l'unità di comando, e l'eliminazione di quel bipolarismo che nasce dalla contemporanea presenza di due tipi di capo, con diverse attribuzioni, il funzionario e l'ufficiale. Quindi la strada per risolvere un problema, che è nato dai fatti più che dalla mala volontà degli uomini, è fare che il capo sia unico. La strada scelta appare, sebbene su questo l'on. Ministro non si sia pronunciato, quella della unificazione dei due ruoli. E di questa operazione, così come sarà articolata, e dello schema organizzativo che ne risulterà, noi sconosciamo i termini. Possiamo solo arguire qualcosa per altra via, dal progetto di legge n. 12 presentato alla Camera il 5 luglio, quindi tra i primissimi della legislatura, dall'on. Balsamo e altri deputati socialisti. E' il progetto in 55 articoli che ricorda molto da vicino un altro, presentato da deputati del P.C.I. nella passata legislatura.

Questo progetto prevede una totale smilitarizzazione con la costituzione di un « Corpo di polizia della Repubblica Italiana » nel quale verrebbero fusi la Amministrazione della P.S. e il Corpo delle Guardie di P.S. Sarebbe un Corpo civile ma con una uniforme e organizzazione paramilitare.

Non sappiamo come e quanto di tale progetto sarà recepito nella proposta governativa. Riteniamo, peraltro, parecchio, attese le affinità che traspaiono tra questa proposta, per la verità sotto alcuni aspetti pregevole a nostro modestissimo avviso, e quanto il Ministro Cossiga ha detto.

C'è tuttavia un limite tecnico a queste nostre argomentazioni. Così, ad esempio la scala gerarchica può essere studiata in tanti modi e non è detto che il progetto governativo riproponga proprio quella di questo progetto mentre è più facile che nella unificazione dei ruoli si segua un sistema simile a quello di questo ultimo, cioè della collocazione nel nuovo ruolo unificato secondo l'anzianità d'iscrizione nel grado iniziale del ruolo di provenienza, con equiparazione del Capitano al Commissario e, se con una certa anzianità, anche al Commissario Capo.

Il prezzo che c'è da pagare per (speriamolo, auguriamocelo) una maggiore unità ed efficienza dello Istituto deve, aggiungiamo noi, essere il meno oneroso possibile per la istituzione ed i singoli. Ma senza rinunciare o disperdere il patrimonio acquisito. Che è patrimonio acquisito alla Patria, anzitutto. Ad esempio, nel progetto, non si parla della Bandiera sebbene ci si è ricordati del saluto, delle cerimonie, della Banda. Non può, forse, un Corpo anche non militare, conservare la bandiera che fu del Corpo e che è onusta

segue a pag. 2

RITARDI NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' D'ISTITUTO

ONOREVOLE GIULIO ANDREOTTI
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

Roma, li 8-10-1976

ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE SICUREZZA HABET LAMENTATO INESPLICABILE RITARDO CORRESPONSIONE MAGGIORE QUOTA PENSIONABILE INDENNITA' ISTITUTO PREVISTA CON PROCEDURA URGENZA DA ART. 2 LEGGE 15 NOVEMBRE 1975 NUMERO 572 PUNTO.

QUESTA PRESIDENZA INVOCA INTERVENTO VOSTRA ECCELLENZA PER SOLUZIONE PROBLEMA CHE INTERESSA VASTA CATEGORIA PENSIONATI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SICUREZZA. CON GRATO ET PROFONDO OSSEQUIO

PRESIDENTE NAZIONALE
TENENTE GENERALE IN AUSILIARIA
REMO ZAMBONINI

RIFORMA E SMILITARIZZAZIONE

segue dalla pag. 1

di ricompense, anche delle massime? Nel citato progetto presentato da deputati del P.C.I. nella passata legislatura ciò non era stato trascurato!

Ma, ripetiamo, sono tutte argomentazioni. Le vie di una riforma sono solo in parte obbligate e, quindi, noi non riteniamo utile scendere in un esame di dettaglio di un progetto che, al momento, è solo una componente e non sappiamo in che misura di quello che sarà il progetto del Governo.

Il problema è un altro: la riforma è, di per sé, una cosa difficile, molto difficile. Essa genera, comunque, un disorientamento: essa si dirige su un organismo di estrema complessità, che deve continuare a operare, in ogni istante, nel corso di essa. Essa elimina uno stato, quello militare che è, nel nostro e in ogni paese del mondo, premessa e garanzia non solo di efficienza tecnica, di rispondenza immediata, ma anche di efficienza e solidità morali. Ed elimina questo stato proprio per conferire una maggiore efficienza e una maggiore solidità. Ci auguriamo, con tutta l'anima che ciò possa avvenire. Ma efficienza e solidità nascono da una grande virtù, la disciplina. Il nuovo organismo rinuncia ad alcuni strumenti essenziali di questa e instaura un clima, almeno formale, di maggior libertà. Ma continuerà ad avere, e forse in maggior misura, necessità della disciplina e della obbedienza che ne è una delle conseguenze. Se vuol vivere, se non vuol tradire le attese del paese, se non vuol diventare una milizia di parte. Passare attraverso una riforma è sempre un trauma. Fare che essa vada a buon fine non

UNA BUONA NOTIZIA PER LE VEDOVE

Procedura d'urgenza per le pensioni e riliquidazioni delle pensioni di reversibilità.

Apprendiamo che fra non molto — speriamo al più presto — le pensioni di reversibilità saranno corrisposte con procedura d'urgenza in base alla pensione in godimento dal titolare defunto.

Il relativo decreto di reversibilità sarà ugualmente sottoposto al tradizionale iter: Ufficio Provinciale - Ragioneria - Corte dei Conti - Ragioneria - Ufficio Provinciale del Tesoro, ma non ritarderà il pagamento della pensione all'avente diritto.

La notizia veramente interessante merita conferma. Saremo lieti di pubblicare integralmente la circolare del Ministero del Tesoro in corso di emanazione.

è soltanto il compito del legislatore e dell'uomo di Governo, ma di tutti gli appartenenti alla Polizia. E' su questo banco di prova che si dovranno vedere ancora una volta, le virtù che essa ha sempre manifestato.

Remo Zambonini

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 1977

Il Consiglio Nazionale nella sua ultima seduta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento ha deliberato lo ammontare delle quote associative per l'anno 1977.

L'aumento della quota, che è indicato nel seguito della presente, è minimo, atteso l'attuale valore della moneta, e lo è anche rapportato al tempo in cui la quota attuale fu deliberata e alle quote associative in vigore per altri gruppi o sodalizi. Questa Presidenza confida nello spirito associativo e realistico dei Soci e nell'opera dei Signori presidenti Provinciali cui non mancheranno molti ovvi argomenti al riguardo, perché tale ritocco non incida sui tesseramenti.

Non deve essere dimenticata tra le benemeritenze del Sodalizio e questo va diffuso anche tra i Soci Sostenitori (il cui numero era, al 15 settembre aumentato di circa il 10% rispetto a quello raggiunto al 31 dicembre 1975) la lodevole opera di assistenza a favore degli Associati; in dieci mesi di attività sono stati assegnati contributi scolastici e sussidi per circa 11 milioni di lire, somma cui occorre aggiungere quelle concesse dal Servizio Assistenza del Ministero su segnalazione della Associazione.

Non può essere poi economicamente valutato ma è, comunque stato inteso, il lavoro di assistenza individuale.

Per il prossimo anno la Presidenza ha in animo di costituire un proprio Ufficio Legale in aggiunta a quello della Sezione di Roma, per meglio tutelare i diritti dei Soci e per una più proficua azione di sostegno e promozionale a loro favore nei confronti dell'Amministrazione.

Le quote associative, deliberate come sopra dal Consiglio Nazionale, sono le seguenti:

- Socio Ordinario L. 1.200 annue;
- Socio Sostenitore L. 1.200 annue;
- Socio Benemerito L. 20.000 annue.

La circostanza della campagna del tesseramento, per il 1977 e i mutamenti previsti per l'Amministrazione della P.S. debbono sollecitare le energie e la inventiva di tutti per trovare tutte le forme di azione che, incrementando il numero dei Soci, facciano trovare il Sodalizio, come una forza viva, organizzata e responsabile, in grado di confrontarsi con il futuro.

DECEDUTI

SOCI AMICI SCOMPARSI

Galce Biagio, socio sostenitore, 29-9-1976 - Sez. di Roma
Tommaselli Giovanbattista, 25-7-1976 - Sezione di Taranto
Casta Luigi, 14-6-1976 - Sezione di Salerno
Bello Barzo Carlo, 18-9-1976 - Sezione di Roma
Lamberto Francesco, 3-9-1976 - Sezione di Asti

Roda Antonio, 20-9-1976 - Sezione di Imperia
Chicca Giuseppe, 29-8-1976 - Sezione di Piacenza
Cignini Florindo, socio sost., 25-8-1976 - Sez. di Roma
Tramontana Agatino, 13-8-1976 - Sezione di Catania
Rudazzo Francesco, Sezione di Catania.

Ai familiari dei cari Soci scomparsi, Fiamme d'Oro esprime il profondo cordoglio di tutti gli abbonati e lettori.

Abbonamento a "FIAMME d'ORO,,

per l'Anno 1977

Il Consiglio di redazione nella riunione dell'8 ottobre 1976 ha analizzato i costi del periodico, i quali sono venuti lievitando notevolmente, principalmente per l'aumento delle spese tipografiche. Si è reso quindi indispensabile l'aumento del prezzo del periodico che gli abbonati vorranno comprendere ed accettare persistendo nel loro affettuoso sostegno di « Fiamme d'oro ».

1. L'abbonamento per il 1977 decorre dal 1 febbraio 1976 e termina il 31 gennaio 1977.

2. Quota di abbonamento annuo: ordinario L. 2.000; sostenitore L. 5.000; benemerito lire 10.000; estero il doppio. Una copia L. 200.

3. L'abbonamento a « Fiamme d'oro » è distinto dal tesseramento sociale, anche se, ovviamente, sarebbe auspicabile l'abbonamento al periodico di tutti i soci.

4. Gli elenchi degli abbonati (anche non soci) debbono essere inviati a: Associazione Nazionale Guardie P.S. - Direzione « Fiamme d'oro » 00185 Roma - via Statilia, 30.

5. Per motivi organizzativi, le Sezioni ANGPS debbono far pervenire due distinti elenchi: abbonati per il 1976 che rinnovano l'abbonamento per il 1977, abbonati nuovi per il 1977.

6. Tutti gli abbonati debbono essere raggruppati per codice di avviamento postale (indispensabile per la spedizione in abbonamento). In proposito si rammenta:

— il numero di codice dovrà precedere la indicazione della località, non dovrà essere sottolineato e dovrà essere staccato dal nome della località, secondo il fac-simile che segue:

Sig. (nome e cognome)
via Carpinelli 72
73100 - LECCE

7. Gli elenchi e l'importo relativo delle quote di abbonamento dovranno pervenire entro il 31 dicembre c.a.

8. Gli assegni bancari dovranno essere all'ordine della Associazione Nazionale Guardie P.S. - Amministrazione Fiamme d'oro.

9. Per ogni cambio o correzione d'indirizzo dei destinatari del giornale bisogna aggiungere lire 100, per coprire le spese di sostituzione della matrice di spedizione.

10. L'abbonamento a « Fiamme d'oro » non richiede alcun requisito o formalità; è libero a tutti, amici, simpatizzanti, anche fuori del nostro ambiente.

Roma, ottobre 1976

Il consiglio di redazione

manifestazione di solidarietà nella misura di lire centomila a ciascuno, massimo consentito in relazione alla situazione finanziaria del sodalizio.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO NAZIONALE

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SOCI TERREMOTATI DELLA SEZIONE DI UDINE.

Il Consiglio Nazionale dell'ANGPS nella riunione del 22 settembre c.a. ha deliberato di concedere a undici soci colpiti dal terremoto nel Friuli un contributo finanziario quale

In giro per l'Italia

di A. TANCREDI

Da Roma a Lagonegro (Potenza) in ferrovia km. 397... in dieci ore, guadagnando l'« Uebi Scebelli »! Le coincidenze in Italia!



Lagonegro. — Lago Laudemio — Rifugio e monumento al montanaro.

Il 13 settembre, sensibile al richiamo del nativo borgo selvaggio, per la festa della Madonna del Sirino decido di raggiungere Lagonegro in treno, rinunciando all'autovettura per economia (km. 397, II cl. a tariffa ridotta L. 3.500).

Partenza da Roma con l'Espresso delle h. 10,15, già in ritardo a Napoli, ed a Salerno di circa 30 minuti; l'« Orient-Express » (la littorina per Lagonegro) non attende la coincidenza e la sosta a Salerno si protrae fino alle 16,53.

Si riparte per Lagonegro, ma a Montesano altra sorpresa: la littorina non prosegue. C'è una frana secolare in una galleria fra Casalbuono e Lagonegro!

Si scende, si esce e sul piazzale antistante la stazione due bellissimi, nuovissimi « pulmans » con potente assordante impianto stereo. Musica a tutto volume e via... mentre annotta.

Restano da percorrere 20-25 km. e per le 18,30-19 si potrebbe essere a destinazione. L'altoparlante assorda, copre il conversare allegro dell'autista, del capotreno (!) e di alcuni giovani passeggeri... Non si percorre l'autostrada, ma la gloriosa statale di Garibaldi.

A Casalbuono altra sorpresa... si scende per

una strada impossibile fino allo scalo ferroviario e si prosegue per un tratturo. La musica tace, è notte, i ricordi si affollano... la corriera prosegue lentissimamente sobbalzando fra sassi e buche... quasi assopito ricordo l'attraversamento dell'Uebi Scebelli su un autocarro militare nel 1940-41... finalmente dopo aver superato un ponte « su misura » (guai a non centrarlo!) si riprende la statale e si scende verso la « Calda ». L'ultima sorpresa: divieto di immettersi sulla « superstrada » per Praia a Mare e guadagnare 10-15 minuti; si scende ancora per risalire fino alle « Pietre Bianche » e immettersi nel nuovissimo bellissimo traforo e filare a Lagonegro Centro.

Sono le 20,15! La cortesia « non regolamentare » dei ferrovieri ci risparmia l'affronto, già sofferto, mi dicono, nei giorni passati, di scendere obbligatoriamente allo scalo ferroviario (km. 1) per risalire... a piedi in paese. Ma tutto si dimentica in allegria; aria pura, illuminazione, musica in piazza, ottima cena nella casa paterna... domani all'alba passeggiata al « Brusco » per andare incontro alla Madonna.

segue a pag. 9



Lagonegro. — Scala d'accesso al Castello e Porta di Ferro.

Il socio Massa Michele, della Sezione di Milano, ci scrive:

Al Sig. Direttore dell'ANGPS

Via Statilia, 30 - Roma

Tra le tante cose interessanti che pubblica Fiamme D'Oro l'Organo d'informazione Nazionale delle Guardie di P.S., le proporrei nei limiti del possibile, pubblicare un prospetto della giungla delle retribuzioni al personale in quiescenza delle Guardie di P.S. fino al grado di Maresciallo.

Solo così l'interessato all'atto di ricevere il bollettino di pagamento, sul quale come lei sa, si nota solo la cifra da riscuotere, senza alcuna spiegazione in merito, l'interessato non può effettuare nessun controllo, in quanto sappiamo benissimo che gli uffici spesso e volentieri commettono in buona fede qualche errore. Sorgendo il dubbio, anziché rivolgersi alla Tesoreria Provinciale, la quale è sempre oberata di lavoro, consulta il prospetto.

Comprendo che si crea non poco lavoro alla Direzione, ma poiché si tratta di una proposta di carattere generale, dovrebbe trovare favorevole consenso.

Intanto la saluto distintamente, e molti ringraziamenti.

Massa Michele

Socio della Sezione di Milano

Nel pubblicare la risposta integralmente, assicuriamo il socio Massa che sono in corso contatti con la Prefettura di Roma per avere i prospetti del trattamento di quiescenza relativi alle diverse date di collocamento in congedo: prima del 1973 (senza assegno perequativo); dopo il 1973 e prima del 1976; ed infine dopo il 1-1-1976.

Del resto è noto che i Comandi Provinciali del Corpo, all'atto del congedamento dei propri dipendenti compilano per ciascuno un prospetto provvisorio per la corresponsione da parte della Prefettura dell'acconto di pensione, che come è noto non differisce molto da quello definitivo. Gli uffici Amministrazione dei Comandi Provinciali del Corpo sono in grado, sulla scorta dei prontuari in loro possesso, di conteggiare

A dimostrazione della complessità delle operazioni per la determinazione dell'aumento delle pensioni, riproduciamo un prospetto dimostrativo pervenuto dal Ministero:

Applicazione legge 29-4-1976, n. 177

Prospetto dimostrativo della determinazione dell'aumento della pensione per effetto della perequazione automatica, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge predetta e dell'adeguamento della medesima ai sensi dell'art. 8.

COMPUTO RIFERITO ALLA DATA DELL'1-1-1976:

1) Perequazione automatica:

pensione all'1-1-1973	L.....	(a)	
- 90% di (a)	L.....	(b)	
- 9% di (b)	L.....	(c)	
- 9% di (b)	L.....	(d)	
- 18.000 x 12	L.....	216.000	(e)
- TOTALE di: (c+d+e)	L.....		(f)
- PENSIONE AL 31-12-1975	L.....		(g)
- TOTALE di: (f+g)	L.....		(h)
- 6,9 di (h)	L.....		(i)

2) Adeguamento al 1°-1-1976:

- 9% di (b) - pari a (c) del punto 1)	L.....	(l)	
- TOTALE di (g+i+l)	L.....		(m)
- PENSIONE ANNUA LORDA ALL'1-1-1976, ARROTON-			
DATA A L. 500 PER ECCESSO	L.....		(n)
COMPUTO RIFERITO ALLA DATA DELL'1-1-1977:			
- PENSIONE AL 31-12-1976 - IMPORTO DI (n)	L.....		(o)
-% di (o)	L.....		(p)
- 9% di (b) - pari a (c)	L.....		(q)
- TOTALE	L.....		(r)
- PENSIONE ANNUA LORDA ALL'1-1-1977, ARROTON-			
DATA A L. 500 PER ECCESSO	L.....		(s)

con assoluta precisione l'importo della pensione spettante. Tale determinazione è stata, a richiesta di questa Associazione, già effettuata dall'Ufficio Amministrazione del Comando Raggruppamento di Roma per alcuni appuntati con 15 e 26 scatti collocati in pensione prima del 1973. Nel prossimo numero di « Fiamme d'oro » le pubblicheremo, così da consentire un riscontro con coloro che si trovano nella identica posizione.

Al Sig. Massa Michele

Via Rieclarelli, 14 - Milano

In risposta alla sua richiesta, le comunico che saremmo ben lieti di aderire alla pubblicazione nella nostra Rivista « Fiamme d'Oro » dei dati della pensione assegnata a ciascun militare dal grado di guardia fino a maresciallo di 1a cl. Scelto di P.S., in modo da fornire elementi esatti di controllo fra lo spettante e il percepito relativo all'importo complessivo del rateo di pensione ordinaria o privilegiata.

Le tabelle pensionistiche hanno però carattere generico e riprodurrebbero gli importi riportati nei decreti di pensione che la Prefettura, per le ordinarie, e il Ministero dell'Interno per le privilegiate, notificano regolarmente ai dante causa.

Si fa osservare anche che la determinazione del trattamento di quiescenza è varia e complessa. Richiede una particolare conoscenza delle norme fondamentali e delle modifiche, applicate nelle diverse decorrenze sia per maggiorarne l'importo che per praticarvi le ritenute erariali e assistenziali.

Per tale motivo il computo si rende difficoltoso e facilmente riesce impreciso, quando invece, presso le Direzioni Provinciali del Tesoro il servizio è assolto da personale qualificato e pratico, che si serve dei dati contenuti nei provvedimenti dell'Amministrazione, controllati dalla Ragioneria regionale o centrale e sottoposti al visto di legittimità della Corte dei Conti.

Tali considerazioni rendono perplessa questa Presidenza perché i dati male interpretati, potrebbero creare confusione, malcontento e probabili e ingiustificate contestazioni agli uffici tecnici pagatori.

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Massime tratte da deliberazioni, determinazioni decisioni della Corte dei Conti. Giurisprudenza della Corte costituzionale e delle magistrature superiori. Segnalazioni bibliografiche.

587 - Sez. contr. - 3 ottobre 1974 - Pres. (ff.) Campbell - Rel. Maresca - Ministero interno.

Impiegati dello Stato - Benefici combattentistici - Cessazione dal servizio per infermità - Concessione - Esclusione.

(L. 24 maggio 1970 n. 336, art. 3).

Impiegati dello Stato - Benefici combattentistici - Diritto alla cessazione immediata del rapporto - Atto dovuto da parte dell'amministrazione.

(L. 24 maggio 1970 n. 336, art. 3).

Il beneficio dell'aumento dell'anzianità di servizio di sette anni, previsto dall'art. 3, comma 2, l. 24 maggio 1970 n. 336 in favore dei dipendenti pubblici, ex combattenti ed assimilati, collocati a riposo a loro richiesta, ed esteso al personale militare in virtù dell'art. 5 l. 9 ottobre 1971 n. 824, non può essere concesso ai dipendenti cessati dal servizio per infermità.

L'art. 3, comma 1, l. 24 maggio 1970 n. 336 sancisce il diritto dell'impiegato ex combattente alla cessazione immediata del rapporto, con la conseguenza che l'amministrazione deve provvedere con atto dovuto, sulla richiesta, senza ritardi o condizionamenti.

32980/Ord. - Sez. III pens. civ. - 22 marzo 1974 - Pres. (ff.) Dussoni - Est. Petrucci - P.G. Orefice - Ricci - Ministero Pubblica Istruzione.

Costituzione della Repubblica Italiana - Pensioni - Ufficiali di complemento - Servizi a domanda e non obbligatori - Valutazione - Art. 1, comma II r.d.l. n. 2411 del 1937 - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 36 cost. - Non manifesta infondatezza.

(Cost., art. 6, r.d. 30 dicembre 1937 n. 2411, art. 1 comma II).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 36 cost., della norma dell'art. 1 r.d.l. 30 dicembre 1937 n. 2411 secondo cui per gli ufficiali di complemento il servizio reso « a domanda » e in ogni caso quello non obbligatorio, di regola non dà diritto a trattamento di quiescenza, in quanto viola il principio che la pensione deve essere tutelata come parte della retribuzione differita nel tempo.

34365 - Sez. civ. - 15 maggio 1974 - Pres. (ff.) Costa - Est. Barbato - P.G. Mancuso - Molinari - Ministero pubblica Istruzione.

Pensioni civili - Pensione di reversibilità - L. n. 46 del 1958 - Efficacia retroattiva - Sussistenza.

I benefici di cui alla l. 15 febbraio 1958 n. 46, in materia di pensione di reversibilità a favore degli orfani e delle orfane maggiorenni di dipendenti dello Stato, sono applicabili a tutti coloro che anteriormente alla data di entrata in vigore della legge si sono trovati nelle condizioni previste dalla norma ed agli aventi causa dei dipendenti cessati dal servizio prima di tale momento.

34426 - Sez. III pens. civ. - 6 giugno 1974 - Pres. (ff.) Pochettino - Est. Novelli - P.G. Barrella - Catalani (avv. Battista) - Istituti di previdenza (avv. stato Stipo).

Pensioni civili - Impiegati enti locali - Ricongiunzione servizi - Servizio quale guardia ausiliaria

di P.S. - Ricongiungibilità secondo la norma vigente - Successiva normativa - Ininfluenza.

(L. 22 giugno 1954 n. 523 l. 22 novembre 1962 n. 1646).

Pensioni civili - Valutazione servizi - In genere - Norme applicabili - Momento di riferimento - Epoca della prestazione.

Il servizio reso come guardia ausiliaria di P.S., vigente la norma di cui alla legge 22 giugno 1954 n. 523, che ne consentiva la ricongiunzione con il servizio prestato in favore di ente locale, deve considerarsi ricongiungibile anche dopo l'entrata in vigore della l. 22 novembre 1962 n. 1646, che ha precisato costituire condizione per la ricongiunzione del servizio nella P.S. il compimento della terza rafferma ovvero del dodicesimo anno di servizio.

La valutabilità dei servizi utili ai fini di pensione si effettua in base alle disposizioni vigenti all'epoca in cui essi furono prestati.

34462 - Sez. III pens. civ. - 27 aprile 1974 - Pres. (ff.) Pochettino - Est. Soria - P.G. Nesiano - Calcedonio (avv. De Camelis) - Ministero tesoro.

Pensioni militari - Pensione privilegiata - Servizio nella pubblica sicurezza - Malattia diabetica - Dipendenza - Ammissibilità.

Il servizio nel corpo delle guardie di P.S., essendo obiettivamente caratterizzato da una serie di aspetti ed episodi con elevata incidenza microtraumatizzante, può costituire causa determinante dell'evoluzione della malattia diabetica dallo stadio potenziale a quello effettivo e conclamato e dalla irreversibile evoluzione della stessa verso l'esito invalidante.

34881 - Sez. III pens. civ. - 24 ottobre 1974 - Pres. (ff.) Serravezza - Est. Saregno - P.G. Pergameno - Fontana - Ministero interno.

Pensioni civili - Servizio minimo - Servizio non di ruolo - Parte nella P.S. - Trattamento ordinario - Spetta.

(L. 11 luglio 1956 n. 699; l. 3 aprile 1958 n. 473; l. 27 giugno 1961 n. 550).

In base alla legge 3 aprile 1958 n. 472 ed alla legge 27 giugno 1961 n. 550, ha diritto al trattamento pensionistico ordinario il militare il quale abbia prestato effettivamente servizio non di ruolo per complessivi anni 19, mesi 6 e giorni 1 parte nella marina militare (anche in tempo di guerra) e parte nella P.S. venendone licenziato anteriormente alla legge 11 luglio 1956 n. 699.

35073 - Sez. III pens. civ. - 13 settembre 1974 - Pres. (ff.) D'Alena - Est. Petrucci - P.G. Pergameno - Piramid - Ministero difesa.

Pensioni civili - Benefici combattentistici - Dichiarazione integrativa - Tardività - Riconoscimento del beneficio - Decorrenza.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia ritardato il rilascio della dichiarazione integrativa - avente valore costitutivo del riconoscimento dei benefici combattentistici - sino ad epoca successiva al collocamento a riposo del soggetto interessato, il beneficio medesimo deve essere riconosciuto dal primo giorno del mese successivo al rilascio della dichiarazione stessa in relazione all'ultimo stipendio pensionabile.

42111 — Sez. IV pens. mil. — 29 novembre 1974 — Pres. (ff.) Cosentini — Est. Pomponio — P.G. Lillo — Tengon (avv. Vitolo) — Ministero difesa.

Pensioni militari — Pensione privilegiata — L. n. 974 del 1967 — Applicabilità quale jus superveniens. (L. 17 ottobre 1967 n. 974).

La disposizione contenuta nella l. 17 ottobre 1967 n. 974 — in base alla quale ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra — è applicabile, in virtù del principio dello jus superveniens, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, ai giudizi in corso, senza necessità di nuova domanda da parte degli interessati, in quanto tale onere deve ritenersi soddisfatto con l'istanza anteriormente proposta in sede amministrativa ed ancora in contestazione in sede giurisdizionale.

42234 — Sez. IV pens. mil. — 12 novembre 1974 — Pres. (ff.) Monacelli — Est. Pesa — P.G. Rossi — Mariotti (avv. Delavigne) — Ministero difesa-esercito.

Pensioni militari — Pensione privilegiata — Domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio — Prestazione in costanza Valore di domanda di pensione — Duplicità d'interpretazione nelle diverse ipotesi.

La domanda di riconoscimento di dipendenza dal servizio di un'infermità, presentata dall'interessato in costanza del rapporto d'impiego o di servizio, deve intendersi diretta al solo fine del riconoscimento stesso e non anche al conseguimento della pensione privilegiata, il cui presupposto è la cessazione del rapporto; al contrario, una domanda di tal genere, presentata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, deve essere interpretata come domanda di pensione privilegiata, anche se nella stessa sia contenuta la sola richiesta di riconoscimento della dipendenza.

42402 — Sez. IV pens. mil. — 8 novembre 1974 — Pres. (ff.) Fiore — Est. Pastore — P.G. Musumeci — Monti — Ministero difesa.

Pensioni militari — Causa di servizio — Infermità — Aggravamento — Art. 9 comma II, d.l. lgt. n. 497 del 1916 — Condizione di applicabilità — Emissione di provvedimento di pensione — Applicabilità delle norme di cui all'art. 12 l. n. 306 del 1951 e all'art. 10 l. n. 488 del 1965.

(D. l. lgt. 1 maggio 1916 n. 497, art. 9; 1, 4 maggio 1951 n. 306, art. 12; 1, 23 aprile 1965 n. 488, art. 10).

La disposizione di cui all'art. 9 comma II, decreto legge lgt. 1 maggio 1916 n. 497 — in base alla quale chiunque abbia contratto un'infermità, riconosciuta durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio medesimo, senza, però dar luogo ad alcun trattamento di quiescenza, deve farne constatare l'aggravamento entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio — è applicabile soltanto ai casi in cui, durante la prestazione del servizio, vi sia stato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte delle competenti autorità sanitarie, senza che vi abbia fatto seguito un provvedimento di pensione, concessivo o negativo per non classificabilità delle infermità; nell'ipotesi, invece, che un provvedimento di tale natura sia stato emesso, si applica la normativa contenuta nell'art. 10 d.l. lgt. n. 497 cit., modificato dallo art. 12 l. 4 maggio 1951 n. 306 — che ha elevato a dieci anni il termine per la presentazione delle denunce di aggravamento e dall'art. 10 l. 23 aprile 1965 n. 488 — che ha soppresso il predetto termine.

42485 — Sez. IV pens. mil. — 12 novembre 1974 — Pres. (ff.) Cosentini — Est. Battista — P.G. Bonavoglia — Scappaticci (avv. Caravita di Toritto) — Ministero difesa.

Pensioni militari — Pensione privilegiata — Cassa

di servizio — Interruzione del nesso di causalità — Fattispecie.

Ai fini della concessione della pensione privilegiata, deve ritenersi interruttivo del necessario nesso di causalità tra servizio ed invalidità il fatto di un militare che, rientrando in servizio da una licenza, abbia sporto un avambraccio dal finestrino del treno, subendo in fase di incrocio con altro convoglio ferroviario, un infortunio invalidante.

42565 — Sez. IV pens. mil. — 25 giugno 1974 — Pres. (ff.) Cosentini — Est. L'Occaso — P.G. Lillo — Benzi (avv. Arcidiacono) — Ministero difesa.

Pensioni militari — Pensione privilegiata — Infortunio occorso durante la libera uscita — Rapporto di causalità — Sussistenza.

La libera uscita del militare costituisce una delle manifestazioni del servizio e, pertanto, poiché ogni accadimento della vita del militare può rapportarsi al servizio nel senso che questo ne rappresenta la conditio sine qua non, il rapporto di causalità tra la prestazione dell'attività militare ed un incidente occorso durante la libera uscita sussiste finché non venga ad inserirsi un elemento idoneo ad interromperlo, cioè l'elemento soggettivo della colpa o della grave imprudenza.

42731 — Sez. IV pens. mil. — 6 dicembre 1974 — Pres. Crudeli — Est. Liguori — P.G. Bonavoglia — Natali ved. Pastore (avv. Piccinini) — Ministero difesa-esercito.

Corte dei conti — Giudizi in materia di pensioni — Abbandono — Nuovo tempestivo ricorso — Ammissibilità.

Pensioni di guerra — Valutazione servizi — A.O.I. — Cicli di operazioni di grande polizia coloniale — Valutabilità.

La declaratoria di abbandono di un giudizio in materia di pensione, estinguendo il processo ma non la azione, non impedisce alla Corte dei conti di pronunciarsi su un nuovo ricorso, identici la causa petendi ed il petitum, tempestivamente proposto contro lo stesso provvedimento.

Va ritenuto quale servizio di guerra, valutabile a fini pensionistici, il servizio reso in A.O.I. da militare partecipante ai cicli di grande polizia coloniale.

42830 — Sez. IV pens. mil. — 30 dicembre 1974 — Pres. (ff.) Cosentini — Est. Liguori — P.G. Bonavoglia — Fiorillo — Ministero difesa-esercito.

Pensioni militari — Pensione privilegiata — Cumulo di pensione privilegiata indiretta e di pensione di reversibilità — Inammissibilità.

Pensioni militari — Pensione privilegiata — Vedova di carabiniere — L. n. 629 del 1973 — Jus superveniens — Applicabilità ai giudizi in corso. (L. 27 ottobre 1973 n. 629).

La pensione privilegiata ordinaria indiretta, attribuita alla vedova di dipendente statale, non è cumulabile con la pensione normale di reversibilità eventualmente spettante alla stessa per il servizio reso dal coniuge precedentemente all'evento letale.

La normativa contenuta nella legge 27 ottobre 1973 n. 629, in base alla quale la pensione privilegiata ordinaria, spettante alla vedova di militare dell'Arma dei carabinieri deceduto in servizio per ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni criminose, è percepito dal coniuge all'atto del decesso, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, è applicabile, quale jus superveniens, nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

44253 — Sez. IV pens. mil. — 18 dicembre 1974 — Pres. Crudeli — Est. Cessari — P.G. Cuppone — Piarulli — Ministero difesa.

Pensioni militari — Sottufficiali — Pensione privilegiata — Passaggio all'impiego civile — Pensione normale — Cumulo — Ammissibilità.

E' ammessa la cumulabilità, in favore dei sottufficiali transitati, a posti riservati dell'impiego civile, del trattamento pensionistico privilegiato, ottenuto in relazione al pregresso servizio militare, con quello maturato nel servizio civile.

42856 — Sez. IV pens. mil. — 31 gennaio 1975 — Pres.

(ff.) Monacelli — Est. Platania — P.G. De Biasi — Russo — Ministero difesa.

Pensioni militari — Valutazione servizi — Carabiniere — Servizio trascorso nel territorio della R.S.I. — Valutabilità.

Ai fini della determinazione dell'anzianità utile a pensione è computabile il servizio reso da carabiniere nel territorio della R.S.I. trattandosi dello svolgimento di compiti istituzionali prestati nell'interesse della popolazione civile.

43301 — Sez. IV pens. mil. — 20 marzo 1975 — Pres. (ff.) Cosentini — Est. Gallozzi — P.G. Rossi — Gagliano — Ministero delle finanze.

Pensioni militari — Valutazione servizi — M.V.S.N. — Reparto mobilitato « non operante » per esigenze A.O.I. — Valutabilità.

E' interamente valutabile, ai fini di pensione, come servizio militare effettivo, il servizio prestato nella m.v.s.n. in reparto mobilitato « per esigenza A.O.I. », anche per il tempo in cui il reparto fu mobilitato, ma « non operante ».

101328 — Sez. II pens. guerra — 22 gennaio 1973 — Pres. Alfano — Est. Bevilacqua — P.G. Nasti — Buonocore (avv. Cerretti) — Ministero tesoro.

Pensioni di guerra — Accertamenti sanitari — Beneficio dell'esclusione della constatazione sanitaria entro il termine quinquennale — Ex prigionieri — Applicabilità.

(L. 9 novembre 1961 n. 1240, art. 24, comma II).

La disposizione contenuta nell'art. 24 comma II, l. 9 novembre 1961 n. 1240 in base alla quale nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati non opera il termine quinquennale per la constatazione delle infermità ai fini della concessione del trattamento pensionistico di guerra, è applicabile anche agli ex prigionieri di guerra.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Il Consiglio Nazionale ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Generale Annuale per domenica, 19 dicembre 1976, alle ore 10, nei locali della Scuola Castro Pretorio (via Castro Pretorio) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) relazione del Presidente Nazionale;
- 2) approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1977 che si riserva di inviare in visione;
- 3) modifiche dello Statuto Organico (eventuale);
- 4) conservazione della qualità di socio per un appartenente alla Sezione di Torino sottoposto alla Commissione di disciplina;
- 5) varie.

Entro il 5 dicembre 1976 i sigg. Presidenti delle Sezioni Provinciali sono pregati di comunicare il numero dei soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota asso-

La Corte Costituzionale, con sentenza del 14 gennaio 1976 n. 8, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, l'articolo 72 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, l'articolo 60 del R.D. 3 marzo 1938, n. 680 nella parte in cui fissavano per i dipendenti pubblici il termine perentorio di novanta giorni per la proposizione alla Corte dei Conti dei ricorsi contro provvedimenti amministrativi di concessione o di diniego di pensione, di assegno o di indennità.

Pertanto anche coloro ai quali fu, a suo tempo, opposta la decadenza del ricorso perché presentato oltre i termini perentori, possono ora riproporlo sperando sempre in un benevolo e sollecito esame.

IN GIRO PER L'ITALIA

seguito dalla pag. 5

La mancata coincidenza a Salerno mi fa riflettere, ricordo che neanche al Nord le cose vanno meglio: in Italia vi è allergia a tutte, dico a tutte le coincidenze; soltanto nel Vocabolario della Lingua Italiana di Zingarelli vi è l'esatta definizione « tempi dell'arrivo e della partenza di due o più mezzi di trasporti stabiliti in modo da permettere ai viaggiatori provenienti con l'uno di passare nell'altro ».

Al passo della Mendola — confine fra le Province di Trento e Bolzano, l'autocorriera proveniente da Fondo in Val di Non giunse, nell'agosto di quest'anno, con due-tre minuti di ritardo, alle 10,13-10,14 in tempo per perdere la coincidenza con la inesorabile puntualità della funivia delle 10 e 11, che consente di raggiungere Bolzano in mattinata. Rinunciai e ritornai a piedi a Fondo, dove mi dissero che fra le due Società: ferroviaria-automobilistica e funivia, non corre buon sangue: si ignorano al confine delle due Province e non attendono neanche un minuto. La puntualità ha la precedenza assoluta e la sosta al Passo della Mendola offre, quando non c'è nebbia, vedute uniche al mondo!

ciativa per l'anno in corso e di far pervenire le deleghe rilasciate dai Soci che non possono partecipare alla Assemblea e intestate a Soci che interverranno alla riunione.

Si raccomanda vivamente di intervenire, o inviare procura e deleghe nel maggior numero possibile in quanto com'è noto per poter apporare allo Statuto Organico le modifiche già proposte sono necessari i voti dei 2/3 dei Soci legalmente iscritti all'Associazione (art. 44 dello Statuto).

Si rammenta che le spese di viaggio e di soggiorno a Roma sono a carico dei Soci che interverranno all'Assemblea.

Sempre per il 5 dicembre 1976, segnalare i nominativi dei Soci che intendono consumare i pasti presso la Mensa del Comando Raggruppamento di Roma, nonché quelli che desiderano farsi prenotare camere in albergo.

Nello Geppetti, Roma, Maresciallo di 1.a cl. in pensione dal 20-12-1967 per raggiunti limiti di età, ci scrive:

Dal n. 45 «Fiamme d'oro» organo d'informazione di codesta Associazione, alla pag. n. 12, ho rilevato, con sommo dispiacere, l'approvazione della legge del 12-4-1976 n. 205, che tra l'altro dice: «modifica alla legge 10-10-1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categoria del personale del Corpo delle Guardie di P.S.».

La legge 12-4-1976, n. 205, si compone di n. 4 articoli e s'interessa unicamente di correggere i problemi dei Sigg. Maggiori e Ten. Col. etc.

Penso che i dirigenti dell'Associazione non saranno stati completamente allo scuro dell'iter di questa legge e dei suoi fini.

Io sono Geppetti Nello, M.llo di P.S. di 1° cl., in pensione, per raggiunti limiti di età il 20-12-1967, pertanto non sono rientrato nella qualifica di M.llo scelto istituita il 1-7-1970.

Com'è noto l'art. 2, 1° comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, dice tra l'altro: «Gli Ufficiali ed i Sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13-12-1965, n. 1366 e 20-12-1966, n. 1116, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per lo avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età, del grado rivestito prima della promozione».

E' chiaro che in base alla predetta legge tutti i sottufficiali di P.S. dal grado di V. Brig. a quello di M.llo di 2° classe, andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 10-10-1974, n. 496, sono stati promossi al grado superiore e, ai fini pensionistici, hanno trovato un tangibile beneficio economico, che è quello che conta, trascurando, naturalmente, il fatto morale.

Da detti benefici sono stati esclusi i pochi M.lli di 1° cl. andati in pensione prima del 1-7-1970, epoca in cui venne istituito il grado di scelto.

A prescindere dal fatto che con quella stessa legge, ritengo, il legislatore abbia voluto dare la possibilità a tutti i sottufficiali andati in pensione prima dell'entrata in vigore della citata legge, con la promozione, migliorare economicamente, e non altrimenti, ma, pur troppo, non è stato così, causa l'interpretazione della legge escludendo dal beneficio i soli e pochi rimasti

M.lli di 1° cl. andati in pensione prima del 1-7-1970, umiliando, tanto dal punto di vista economico che morale, gli appartenenti al grado più elevato della categoria dei sottufficiali.

Quello che più qui debbo lamentare è il fatto che i Sigg. Ufficiali che vennero esclusi da alcuni benefici da quella legge n. 496, hanno avuto la possibilità di ovviare all'inconveniente con la legge 12-4-1976, n. 205.

Nella mia qualità di socio di codesta Associazione, sento il bisogno di fare osservare che l'iter e i fini che si prefiggeva quest'ultima legge siano rimasti completamente ignorati da parte dei Dirigenti di codesta Associazione e nulla risulta sia stato fatto per portare un contemporaneo interessamento onde eliminare l'ingiustizia perpetrata anche ai danni dei pochi M.lli di 1° cl.

Ci sono generali in quanto ci sono soldati, ed io credo come ho sempre creduto, alla scala gerarchica in qualsiasi associazione perché senza la quale, non vi può essere ordine e disciplina, ma sono anche per l'applicazione di una severa giustizia sociale che, per essere tale, i superiori, o come in questo caso, i dirigenti, non devono dare l'impressione che quando si deve perorare una causa che apporti qualche beneficio a tutti gli associati siano portati più a curare i loro particolari interessi a danno, naturalmente, dei più umili ed indifesi.

Mi voglio augurare che, in avvenire, cose simili, non avvengano altrimenti, ritengo, che codesta Associazione perderebbe la fiducia nella sua credibilità ed ogni sforzo per aumentarne il numero sarebbe vano.

Mentre rimango in attesa di ricevere un'osservazione critica su quanto su esposto, da parte di codesta Associazione, saluto distintamente.

Roma, li 23-8-1976.

Nello Geppetti

Non possiamo certo dar torto al Maresciallo Geppetti, anche se dovremmo rilevare che una ricostruzione di carriera premia in effetti, o almeno così dovrebbe essere, quanti una certa carriera, per circostanze oggettive e non per loro mala volontà o inettitudine, non hanno potuto fare. Ora per il conferimento della qualifica di scelto, l'Amministrazione oppone che essa «esiste» dal 1-7-1970, data di attuazione del D.P.R. 29 dicembre 1970, istitutivo di detta qualifica.

Ma non è esatto che l'ANGPS non abbia fatto nulla sulla famosa 496 e sia stato inerte né che si sia preoccupata di una categoria piuttosto che di un'altra. A parte il fatto che fin dal

segue a pag. 11

SEZIONE DI ROMA

Gita turistica



Il 12 settembre ottantatré soci e loro familiari hanno partecipato alla gita turistica con visite ad Assisi, Todì, Santuario di Collevaenza, chiesa di S. Maria degli Angeli (la Porziuncola).

La gita, ottimamente programmata, ha riscosso lo entusiasmo unanime dei partecipanti.

SEZIONE DI BOLOGNA

Nomina a Sottotenente nella riserva.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio successivo, il socio Saccone Rinaldo è stato nominato sottotenente nella riserva.

Complimenti vivissimi.

SEZIONE DI NOVARA

Onorificenza

Al Presidente della Sezione di Novara, Brustia geometra Giuseppe, è stata conferita l'onorificenza di commendatore dell'ordine «al merito della Repubblica Italiana».

Rallegramenti vivissimi di «Fiamme d'oro».

SEZIONE DI LIVORNO — 9-10-1976: Riunione del Consiglio Direttivo.

Pubblichiamo i passi più interessanti del relativo verbale:

Il Presidente, ha aperto la seduta e dopo brevi parole, ha dato la parola al V. Presidente, il quale, ha svolto la relazione circa l'attività svolta nel lasso di tempo che ha sostituito il Presidente. In particolare, quanto è stato fatto presso i locali Uffici del Tesoro, che grazie ai nostri interventi, la maggior parte dei

segue a pag. 12

LA VOCE DEI LETTORI

seguito dalla pag. 10

gennaio 1976 furono chieste e sollecitate segnalazioni di situazioni anormali, queste, e tra queste proprio anche quella dei Marescialli di 1° cl. che avevano lasciato il servizio prima del 1-7-70, sono state rappresentate al Ministero sin dal 28 maggio 1976 con nota di cui attendiamo ancora risposta, già sollecitata.

Facciamo credito alla Amministrazione del lungo travaglio politico e governativo, possiamo anche comprendere come la prima modifica alla 496 la 205 del 12 aprile 1976 possa essere stata varata e portata avanti sin dal 1975 e possa essere considerata come un naturale seguito della 496/1974, ma certo, e ne abbiamo preso impegno con i soci e i lettori non desisteremo dalla lotta per ottenere anche le altre che abbiamo proposto.

ABBONATI SOSTENITORI

PREFETTURA DI PAVIA

Il PREFETTO DI FORLÌ, Dott. RAUL CHERSI ha sottoscritto n. 20 abbonamenti in favore di appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. in attività in detta Provincia.

MONGILLO LORENZO - Sezione di Roma.

VITA DELLE SEZIONI

pensionati, ha percepito le competenze arretrate comprese della indennità di servizio d'Istituto mentre i rimanenti la percepiranno entro il corrente mese di Ottobre.

Non possiamo fingere di ignorare, se vogliamo continuare ad esistere, quel richiamo di quanti, e sono molti, che sperano nel nostro intervento per cercare di risolvere quelle apparenti difficoltà interne, cui nessuno dimostra volontà o capacità di risolvere. Non possiamo abbandonare, perché sarebbe tradire quella poca fiducia che ancora abbiamo, quegli aventi diritto a competenze arretrate, anche se Soci sostenitori, i quali da molto tempo aspettano (competenze delle ultime elezioni) che non possono percepire per il cumulo di lavoro arretrato presso gli Uffici dei vari Comando Gruppo.

Questo Consiglio, suggerisce, che per poter svolgere quella attività consono allo Statuto, ed essere oggetto di minor critiche, la Presidenza Nazionale, sia più sollecita nel coordinare ed informare la periferia, sia delle decisioni prese dai vari Consigli Nazionali che, degli incontri effettuati presso gli organi centrali, e propone, che vengano indetti degli incontri dibattito in sede Provinciale, Regionale e Nazionale, cui prendano liberamente parte pensionati, dipendenti della P.S. ed Autorità di P.S., dai quali possa scaturire una intesa comune, per l'attività che dovremo in seguito svolgere. Constatato infine, che per i motivi suesposti, è impossibile svolgere quell'opera prefissa dallo Statuto, questo Consiglio, ha deciso che i suoi membri vengano sostituiti con altri, i quali possano maggiormente impegnarsi in favore dei Soci e dell'A.N.G.P.S. e propone

MISS FIAMME d'ORO



Il 21 agosto il Gruppo ANGPS Australia North Fitzroy (Rowe Street 56 - Vic. 3068), in collaborazione con l'Associazione Fanti d'Italia, ha organizzato una serata danzante con cena, durante la quale la signorina Graziella Scrofani è stata eletta Miss Fiamme d'oro 1976, con diritto alla partecipazione al concorso di bellezza « Miss Italian Community », patrocinato dal

che vengano al più presto indette le elezioni, compito che viene demandato al V. Presidente, in quanto il Presidente si è dichiarato indisponibile per sopravvenuti impegni di lavoro fuori sede.

SEZIONE DI IMPERIA

Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo delle Guardie di P.S.

Un gruppo di soci — guardie ausiliarie in congedo — ha espresso il proprio entusiastico apprezzamento per la faticosa opera svolta dall'ANGPS per la sollecita definizione delle loro posizioni: ricongiungimento del servizio prestato nel Corpo a quello che prestano attualmente.

Siamo lieti, a nome di tutti i pensionati, dell'occasione per rinnovare i più sentiti ringraziamenti al Servizio F.A.P. Sezione Pensioni del Ministero.

Rinnovo organi sociali

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione Provinciale di Imperia, ha inviato al Presidente dell'ANGPS — Sezione di Imperia — la seguente nota:

«In riferimento al Vs. foglio n. 9/R-1976 del 7 corr., nel prendere atto del rinnovo degli Organi Sociali, vediamo con piacere il prosperare delle Associazioni d'Arma, che raccolgono i combattenti di tutte le guerre e le giovani leve, che saranno un giorno i custodi delle nobili tradizioni combattentistiche.

Con l'augurio di leale, fraterna e reciproca collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.


IL PRESIDENTE

F.to Avvocato Remo Pestarino »

settimanale di lingua italiana « Il Globo ».

Nella foto da sinistra: Pasquale dell'Aglio, Vito Milana, signorina Angela Milana (madrina della bandiera), signorina Graziella Scrofani (Miss Fiamme d'oro), Luigi Grimaldi (delegato del gruppo), Sam Dell'Aglio (mascotte del gruppo), Nicola Pinto, Giuseppe Amato.

 **odel**



STAZIONE SCHERMOGRAFICA FISSA

Ideale per gli esami polmonari di massa appositamente studiata per **Consorzi Provinciali Antitubercolari**

- Impianti dispensariali per SCOPIA
- Impianti di piccola e grande diagnostica

*Leggere,
diffondere,
abbonarsi*

Roma - Domenica, 19-12-1976, alle ore 10


ASSEMBLEA GENERALE

nei locali della Scuola Castro Pretorio
(pag. 9)

Quote associative anno 1977
(pag. 3)

Abbonamento a « Fiamme d'Oro », per
l'anno 1977
(pag. 4)

alle



è un dovere

per tutti

i commilitoni